Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 — Roma — Lunedì 3 luglio — Numero 155

Abbonamenti

In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno: anno L. 65; semestre L. 36; trimestre L. 20
All'Estero (Paesi dell'Unione post.): » » 120; » » 80; » » 50

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,60 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0,80 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno.
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 30 — nel Regno cent. 35 — arretrato in Roma, cent. 50 — nel Regno cent. 60 — all'Estero cent. 90
Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario o telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera e) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.

AVVISO.

Si rende noto che per effetto del R. decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1959, concernente l'aumento delle tariffe per le inserzioni sulla *Gazzetta ufficiale*, il deposito preventivo da rimettersi per ogni pubblicazione, dev'essere d'ora innanzi, commisurato in ragione di lire sessanta (L. 60) per ogni pagina di manoscritto.

SOMMARIO

Parte ufficiale.

PARTE UFFICIALE

AVVISO DI CORTE

Sua Maestà il Re, ha ricevuto oggi alle ore 11, in udienza solenne il signor Manuel Diaz Rodriguez, il quale ha presentato alla Maestà Sua le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario del Venezuela.

Roma, 2 luglio 1922.

LEGGI E DECRETI

Il numero 755 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 20 marzo 1910 sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria del Regno, ed il regolamento 19 febbraio 1911, n. 245, per la sua applicazione;

Visto il R. decreto 7 maggio 1914, n. 390, che approva il regolamento per l'applicazione della tassa sul commercio temporaneo e girovago nel distretto della Camera di commercio e industria di Savona;

Vista la deliberazione 28 luglio 1921, colla quale la Camera stessa ha proposto di modificare il regolamento predetto;

Sentito il parere del Consiglio superiore del commercio;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio e industria di Savona è autorizzata ad imporre le seguenti tasse sui commercianti temporanei e girovaghi di qualsiasi specie, esercenti nel distretto camerale, i quali non siano già iscritti per tali esercizi nei ruoli della tassa ordinaria.

Gli esercenti il commercio temporaneo e girovago agli effetti dell'art. 58, ultimo capoverso, della legge 20 marzo 1910, devono fare alla Camera la denunzia del loro esercizio entro tre giorni dall'inizio.

TARIFFA.

A) Commercio temporaneo:

1. Negozi temporanei di stralcio, liquidazione, cinematografi, fotografie, ed altri spettacoli in baracche, in locali chiusi, ecc.:

L. 30 per il primo mese;

L. 15 per ogni mese o frazione di mese successivo.

Per un tempo di almeno cinque mesi sarà accordata la riduzione del 20 0[0 sull'importo della tassa totale da pagarsi in una sola volta; la riduzione sarà del 25 0[0 se l'abbonamento si farà per più di sei mesi.

Entro il limite di tempo per cui è stata pagata la tassa, il commerciante potrà esercitare in tutto il distretto camerale.

Sono equiparate ai negozi di stralcio tutte le specie di veicoli, impalcature, ed altro, su cui si faccia la vendita col sistema del pubblico incanto.

Ai negozi di stralcio e di liquidazione nei quali sia esposta in vendita merce il cui valore complessivo non superi L. 200 (duecento), sarà applicata la tariffa pel commercio girovago.

2. Negozi, aziende, agenzie d'affari, studi di rappresentanza, ecc., anche a domicilio ed in luoghi privati, che si aprono nel corso dell'anno e che per qualsiasi ragione non siano iscritti nei ruoli di ricchezza mobile:

tassa da un minimo di L. 10 ad un massimo di L. 50 annue secondo l'importanza del traffico esercitato.

B) commercio girovago:

1. Banchi fissi o mobili, eserciti da commercianti girovaghi:

L. 20 (venti) per ogni banco, se la merce esposta in vendita supera il valore di L. 200;

L. 10 se il valore della merce è inferiore a tale somma.

Il pagamento della tassa varrà per un anno dal giorno dell'apertura dell'esercizio e per tutto il distretto camerale.

2. Vendita di merci a domicilio, in luoghi privati, negli alberghi, su velieri:

L. 20 (venti) per un anno, e L. 10 (dieci) per un semestre sempre indipendentemente dal tempo in cui si esercita il traffico.

Sono soggetti a questa tassa annua anche i commessi viaggiatori e rappresentanti che portino seco merci e ne facciano traffico; in ogni altro caso i medesimi sono esenti da tassa anche se prendono in affitto locali per esporvi i loro campioni.

3. Banchi con carrette o senza per le vie, per le piazze e pei mercati del distretto:

L. 5 (cinque) ogni bimestre all'atto della presentazione dell'avviso di pagamento, redatto in modo da servire anche di ricevuta;

L. 10 (dieci) per un anno decorrente dal giorno in cui è cominciato l'esercizio.

Art. 2.

Sono esenti da tassa di cui all'articolo precedente:

A) commercio temporaneo:

1. I negozi che figurano iscritti sui ruoli della tassa camerale.

2. I negozi di stralcio che dipendono da liquidazioni aperte da commercianti stabili nei locali del proprio distretto, esclusivamente per la merce già esistente nel negozio.

3. I negozi di derrate e sostanze alimentari.

B) commercio girovago:

1. I venditori di giornali o fiammiferi, a meno che non vendano altra merce il cui valore superi le L. 30 (trenta).

2. Tutti i banchi sui quali siano esposte le merci di un valore complessivo inferiore a L. 30 (trenta) eccettuati i banchi di sorbetterie, bibite, dolciumi e simili, i quali sono in ogni caso soggetti alle tasse sul commercio girovago.

Art. 3.

Le tasse anzidette saranno riscosse coi privilegi delle pubbliche imposte e colle norme stabilite dal regolamento approvato col R. decreto 7 marzo 1914, n. 390

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 maggio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

TEOFILO ROSSI.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 810 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 31 agosto 1921, n. 1269;

Visto lo statuto comunale per la città di Rovereto;
Vista la proposta della Giunta provinciale straordinaria per la Venezia Tridentina;
Udito il Consiglio dei ministri;
Su proposta del presidente del Consiglio dei ministri, segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto con il ministro delle finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il comune di Rovereto è autorizzato a riscuotere i seguenti tributi comunali:

1° una tassa di L. 100 per ogni ettolitro di bevande spiritose distillate vendute e consumate entro il civico distretto, con la limitazione che tale tassa non debba colpire la produzione ed il commercio;

2° una tassa sui balli nella seguente misura:

1° per balli dati nel tempo dal 1° gennaio all'ultimo giorno di carnevale:

a) in esercizi pubblici e locali di pubblico ritrovo di prima categoria:

L. 150 per ogni ballo che duri dalle ore 14 alle 24;
L. 200 per ogni ballo che duri dalle ore 14 alle 2;
L. 30 per ogni ora oltre alle 2;

b) in esercizi pubblici e locali di pubblico ritrovo di seconda categoria rispettivamente L. 50, 80 e 30;

2° per balli dati nell'altro tempo dell'anno:

a) in esercizi pubblici e locali di pubblico ritrovo di prima categoria rispettivamente L. 100, 150 e 30;

b) in esercizi pubblici e locali di pubblico ritrovo di seconda categoria rispettivamente L. 40, 70 e 30:

3° per balli di Società (chiusi) dati:

a) in esercizi pubblici di prima categoria L. 150 senza limitazione di orario e senza riguardo al tempo dell'anno;

b) in esercizi pubblici di seconda categoria L. 100 senza limitazione di orario e senza riguardo al tempo dell'anno;

c) nella sede sociale, da circoli legalmente costituiti, come pure per balli organizzati da Comitati di occasione, nella propria sede od in case private, L. 50 senza limitazione di orario e senza riguardo al tempo dell'anno;

3° una tassa di L. 15 per ogni quintale di carni di qualsiasi qualità, macellata nel civico distretto o introdottavi da fuori, compresi i lardi, escluse però le carni equine per le quali la tassa viene autorizzata nella misura di L. 8 per ogni quintale.

Tale tassa s'intende autorizzata senza pregiudizio della tassa sulla macellazione dei bovini introdotta nella Venezia Tridentina col decreto 20 dicembre 1920 di quel commissariato generale civile;

4° una tassa sui pianoforti, armoniums, organi, pianole e piani elettrici e automatici nella misura di L. 20 all'anno.

Art. 2.

Le tasse di cui ai numeri 1 e 3 del precedente articolo si intendono autorizzate con decorrenza dal giorno della pubblicazione del presente decreto, la tassa di cui al n. 4 con decorrenza dal 1° gennaio 1921 e quella di cui al n. 2 col giorno in cui è stata effettivamente attuata.

Art. 3.

L'approvazione dei regolamenti per la riscossione delle tasse di cui all'art. 1 spetta alla Giunta provinciale straordinaria di concerto con il commissario generale civile per la Venezia Tridentina.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — BERTONE.

Visto, *il guardasigilli*: LUIGI ROSSI.

Il numero 836 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 17 novembre 1913, n. 1401 col quale venne approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 9 stesso mese ed anno con la Società nazionale di ferrovie e tramvie per la concessione della ferrovia a trazione a vapore e a sezione normale, da Soresina per Sesto e Cremona;

Viste le istanze 21 gennaio 1919, 11 agosto 1920 e 14 novembre 1921 della suddetta Società nazionale di ferrovie e tramvie per la revisione dei patti di concessione;

Visti i decreti-legge 23 febbraio 1919, n. 303, 8 luglio 1919, n. 1327, 23 gennaio 1921, n. 56, e 31 agosto 1921, n. 1222;

Sentito il parere della Commissione istituita ai sensi del decreto-legge 23 febbraio 1919 sopra citato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei ministri segretari di Stato per i lavori pubblici e per il tesoro.

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato e reso esecutorio l'atto addizionale stipulato il 12 aprile 1922 fra i delegati dei ministri dei lavori pubblici e del tesoro, in rappresentanza dello Stato, ed il rappresentante della Società nazionale ferrovie e tramvie, a parziale modifica della convenzione stipulata il 9 novembre 1913 per la ferrovia Soresina-Sesto-Cremona.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato, a Roma, addì 1° giugno 1922.

VITTORIO EMANUELE.

RICCIO - PEANO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 845 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 8 giugno 1911, n. 708, col quale venne approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 27 maggio 1911 con l'ing. Jacques Sutter, cui subentrò poi la Società Subalpina di imprese ferroviarie, per la concessione della costruzione e dell'esercizio di una ferrovia da Domodossola al confine Svizzero per Santa Maria Maggiore;

Visti il decreto Luogotenenziale 6 gennaio 1918, n. 56, e il Nostro decreto 23 luglio 1920, n. 1062, coi quali vennero rispettivamente approvati e resi esecutori gli atti addizionali 13 dicembre 1917 e 12 luglio 1920, per la modifica di alcuni patti della concessione;

Viste le istanze 29 aprile, 26 ottobre e 7 novembre 1921, con le quali la Società subalpina di imprese ferroviarie, concessionaria della ferrovia, ha chiesto la revisione del piano finanziario per la seconda parte della costruzione e per l'esercizio;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Visti i decreti-legge 23 febbraio 1919, n. 303, 8 luglio 1919, n. 1327, 23 gennaio 1921, n. 56, 31 agosto 1921, n. 1222, e il Nostro decreto 3 aprile 1921, n. 622;

Sentita la Commissione istituita con l'art. 7 del decreto-legge 23 febbraio 1919, n. 303;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per i lavori pubblici e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato e reso esecutorio l'atto aggiuntivo stipulato il 10 giugno 1922, fra i delegati dei ministri dei lavori pubblici e del tesoro, in rappresentanza dello Stato ed i rappresentanti della Società subalpina di imprese ferroviarie, a parziale modificazione della convenzione 27 maggio 1911 per la concessione della ferrovia Domodossola-confine svizzero.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 giugno 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — RICCIO — PEANO

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 852 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sul bonificamento dell'Agro romano, approvato con R. decreto 10 novembre 1905, n. 647;

Vista la legge 17 luglio 1910, n. 491, concernente provvedimenti per il bonificamento dell'Agro romano;

Visti gli articoli 6 del R. decreto 29 aprile 1920, numero 517, 1 del R. decreto 6 maggio 1920, n. 618, e 1, lettera e), del decreto Ministeriale 10 maggio 1920;

Visti i RR. decreti 26 giugno 1913, n. 942, e 9 marzo 1922, n. 386, con i quali le disposizioni sul bonificamento obbligatorio sono state estese ad ettari 369 del tenimento Frattocchie;

Considerato che tutto il tenimento di Frattocchie ha la stessa caratteristica economico-agraria delle tenute dell'Agro romano ad esso limitrofe e che perciò ad integrarne il bonificamento è necessario estenderne le relative disposizioni di legge anche alla rimanente parte di circa ettari 2500;

Udito il parere della Commissione di vigilanza per l'Agro romano;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Tutte le disposizioni di legge concernenti il bonificamento e la colonizzazione dell'Agro romano sono estese all'intero tenimento di Frattocchie, situato in territorio di Marino, avente una superficie di circa ettari 2900, e delimitato come segue:

Nord: Territorio del comune di Roma.

Est: Doganale di Mola Cavona - Via Appia Nuova - Via per Nettuno.

Sud: Territorio di Castelgandolfo (strada per Ponte Ravennate).

Ovest: Territorio del comune di Roma.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BERTINI.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la deliberazione 4 giugno 1914, con la quale il Consiglio provinciale di Siena stabilì di inscrivere fra le provinciali la strada comunale detta del Chiantino, dalla provinciale Siena-Arezzo, in località Croce del Chiantino, alla via provinciale Traversa Chiantigiana, in prossimità ed a sud di Castelnuovo Berardenga;

Ritenuto che, proceduto si alla pubblicazione della suddetta deliberazione in tutti i Comuni della Provincia, non furono prodotti reclami, come risulta dal certificato 31 gennaio 1922 del segretario capo della Provincia;

Considerato che la strada di cui trattasi, della lunghezza di m. 5440, serve a congiungere strade provinciali importanti per le ubertose contrade attraversate, e costituisce l'unica e più breve comunicazione fra il Comune di Castelnuovo Berardenga ed il capoluogo della Provincia;

Che pertanto essa ha grande importanza per le relazioni commerciali ed agricole della Provincia stessa;

Che alla strada in parola devono pertanto riconoscersi i caratteri voluti dall'articolo 13, lettera *d*), della legge organica sulle opere pubbliche perchè sia dichiarata provinciale;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, allegato *F*, n. 2248;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' inscritta nell'elenco delle strade provinciali di Siena la strada comunale detta del Chiantino, dalla provinciale Siena-Arezzo, in località Croce del Chiantino, alla via provinciale detta Traversa Chiantigiana, in prossimità ed a sud di Castelnuovo Berardenga.

Il predetto Nostro ministro è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 28 maggio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

RICCIO.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'AGRICOLTURA

DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA

Divieto di esportazione

Essendosi accertata la presenza della fillossera nel comune di Camerota, in provincia di Salerno, è stato, con decreto odierno, esteso a detto Comune il divieto di esportazione di talune materie indicate ai nn. 1, 2, 3 e 4 dell'art. 10 del regolamento 13 giugno 1918.

MINISTERO per l'industria e il commercio

DIREZIONE GENERALE del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

Corso medio dei cambi

del giorno 30 giugno 1922

(Art. 39 del Codice di commercio)

	Media		Media
Parigi	178 90	Dinari	—
Londra	94 46	Corone jugoslave	—
Svizzera	405 82	Belgio	169 75
Spagna	310 —	Olanda	8 20
Berlino	5 80	Pesos oro	17 39
Vienna	0 12	Pesos carta	7 65
Praga	41 05	New York	21 44

Oro 413 69

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	72 71	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	80 56	—

Corso medio dei cambi

del giorno 1° luglio 1922

(Art. 39 del Codice di commercio).

	Media		Media
Parigi	178 54	Dinari	—
Londra	94 28	Corone jugoslave	—
Svizzera	404 75	Belgio	169 34
Spagna	311 916	Olanda	—
Berlino	5 54	Pesos oro	—
Vienna	0 12	Pesos carta	—
Praga	41 05	New York	21 375

Oro 412 44

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	71 02	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	77 74	—

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Arma di fanteria

Tenenti colonnelli.

Con R. decreto del 21 marzo 1922:

Vecchi cav. Giovanni, tenente colonnello, in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio dal 30 gennaio 1922.

Manasse cav. Amedeo, tenente colonnello, collocato in aspettativa per infermità temporanee provenienti dal cause di servizio dal 15 gennaio 1922.

Maggiori.

Con R. decreto del 16 ottobre 1921:

Pollio Vincenzo, maggiore, collocato a riposo per infermità provenienti da cause di servizio dal 16 dicembre 1921.

Con R decreto del 26 marzo 1922:

Romano cav. Luigi, maggiore, collocato in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio dal 13 febbraio 1922.

Lutrario cav. Mario, maggiore in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, trasferito in aspettativa per riduzione di quadri dal 28 febbraio 1922, richiamato in servizio dal 1° marzo 1922, con decorrenza assegni dal 16 marzo 1922.

Giovannoni Raffaele, maggiore, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 29 gennaio 1921.

Lolli cav. Francesco, maggiore in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa anzidetta è prorogata dal 3 febbraio 1922.

Capitani.

Con R. decreto del 26 gennaio 1922:

Nasi Giovanni Mario, capitano, già mantenuto in servizio quale invalido di guerra, collocato a riposo per infermità provenienti da cause di servizio dal 1° aprile 1922.

Con R. decreto del 12 febbraio 1922:

Volpe Giuseppe, capitano, collocato a riposo per infermità provenienti da cause di servizio dal 1° aprile 1922.

Con R. decreto del 12 marzo 1922:

Principato Diego, capitano in aspettativa per motivi speciali, trasferito in aspettativa per riduzione di quadri dal 16 marzo 1922 ed, a sua domanda, è richiamato in servizio, dal 17 marzo 1922, con decorrenza per gli assegni dalla data stessa.

Con R. decreto del 26 marzo 1922:

I seguenti capitani, in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, sono richiamati in servizio dalla data per ciascuno indicata:

Gentile Giuseppe, dal 14 febbraio 1922.
Mangino Enrico, dall 8 febbraio 1922.
Matricardi Attilio, dal 15 febbraio 1922.

I sottonominati capitani sono collocati in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio dalla data per ciascuno indicata:

Corbellini Italo, 25 agosto 1921.
Maggi Giannantonio, 10 dicembre 1921.
Pirasale Paolo, 17 febbraio 1922.

Tenenti.

Con R. decreto del 26 marzo 1922:

Angelotti Notarbartolo Pietro, capitano complemento, nominato tenente in S. A. P. arma stessa con riserva d'anzianità assoluta e relativa.

I sottonotati tenenti di complemento arma di fanteria sono nominati tenenti in S. A. P. arma stessa con riserva d'anzianità assoluta e relativa:

Agostinelli Luigi — Anedda Antonio — Dissanti Filippo — Bruni Marino — Bucceri Giuseppe — De Michele Valerio — Di Matteo Leonardo — Falorsi Carlo — Ferrara Girolamo — Leto Tullio — Masia Givino — Ramello Giuliano — Ribischesu Remigio — Saggio Alfredo — Trupiano Francesco.

Con R. decreto del 19 marzo 1922:

I sottonotati tenenti di complemento arma fanteria sono nominati tenenti in S. A. P. arma stessa, con riserva d'anzianità assoluta e relativa:

Atti Alberto — Bottacchi Ugo — Ciancio Amedeo — Guarnaccia Francesco — Pedotti Italo — Scarponi Alessio — Mazza Aniello.

Con R. decreto del 12 febbraio 1922:

Rossi Elia, tenente, collocato a riposo per infermità provenienti da cause di servizio dal 1° aprile 1922.

Con R. decreto del 23 marzo 1922:

Cascio Francesco, tenente in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio dal 17 gennaio 1922.

Candela Gaetano, tenente carabinieri Reali, trasferito arma fanteria col grado di tenente con anzianità assoluta 15 gennaio 1920.

Frittelli Ferruccio, tenente, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 16 gennaio 1922.

Martoglio Luigi, tenente in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa di cui sopra è prorogata dal 19 luglio 1921.

De Anna Giovanni, tenente in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa di cui sopra è prorogata dal 9 febbraio 1922.

Barbesino Angelo, tenente in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa di cui sopra è prorogata dal 14 gennaio 1922.

Giovanditto Matteo, tenente in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa di cui sopra è prorogata dal 2 febbraio 1922.

Parziali Benedetto, tenente in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa di cui sopra è prorogata dal 21 dicembre 1921.

Allione Giulio, tenente 4 alpini, l'anzianità assoluta nel grado di sottotenente ed in quello attuale del suindicato tenente, è rispettivamente portata dal 1° maggio 1916 al 1° dicembre 1915 e dal 1° febbraio 1917 al 1° settembre 1916.

Revocate e considerate come non avvenuta la nomina in servizio attivo permanente dei sottoindicati tenenti di complemento effettuata con decreto a fianco di ciascuno indicato:

Spirito Carlo, R. decreto 28 ottobre 1921.
Cardin Ciro, id.
Spagnolo Augusto, id.
Galasso Vittorio, decreto Luogotenenziale 14 giugno 1917.

Lucci Giuseppe, tenente, revocato e considerato come non avvenuto il decreto Luogotenenziale 24 aprile 1919 nella parte che si riferisce alla promozione al grado di tenente in servizio attivo permanente del suindicato ufficiale.

Osgualdo Vincenzo, tenente, accettata la sua rinunzia al grado dal 1° aprile 1922.

Sottotenenti.

I seguenti tenenti di complemento sono nominati sottotenenti in servizio attivo permanente con anzianità assoluta per ciascuno indicata e con riserva di anzianità relativa:

Con R decreto del 23 marzo 1922:

Con anzianità 1° maggio 1917:

Aguggia Luigi.

Con anzianità 1° febbraio 1918:

Vito Colonna Odoacre.

Con anzianità 1° marzo 1918:

Posa Vincenzo.

Con R. decreto del 26 marzo 1922:

De Felice Mario, tenente di complemento, nominato sottotenente, in servizio attivo permanente, con anzianità assoluta 16 giugno 1918 e con riserva di anzianità relativa.

Con R. decreto del 19 marzo 1922:

Biagini Bernardino, sottotenente di complemento, nominato sottotenente in servizio attivo permanente nell'arma stessa con riserva d'anzianità assoluta e relativa.

I seguenti sottufficiali di carriera sono nominati sottotenenti in servizio attivo permanente, con anzianità assoluta per ciascuno indicata e con riserva di anzianità relativa:

Con anzianità 1° maggio 1918:

Cosentino Salvatore — Campanella Ernesto.

Con anzianità 1° marzo 1921:

Ammannato Arturo.

Con R. decreto del 26 marzo 1922:

Lucci Giuseppe, sottotenente, revocato e considerato come non avvenuto il decreto Luogotenenziale 2 febbraio 1919 nella parte che si riferisce alla sua nomina in servizio attivo permanente.

De Marchi Giulio, sottotenente, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa anzidetta è prorogata dal 23 dicembre 1921, trasferito in aspettativa per riduzione di quadri dal 18 gennaio 1922, richiamato in servizio dal 19 gennaio 1922 con decorrenza assegni dal 1° febbraio 1922.

Manno Giuseppe, sottotenente, collocato in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio dal 1° dicembre 1921.

MINISTERO DEL TESORO

(Elenco n. 44). **2ª Pubblicazione.**

Si è dichiarato che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
Cons. 5 0/0	142123	85 —	Lazzerini *Giovanni Battista* fu Giuseppe, minore, sotto la tutela di Ravenna Cirillo, dom. a Carrara (Massa)	Lazzerini *Pietro Giovanni Giuseppe*, minore, ecc. come contro
»	25781	15 —	Fortuna Vittoria fu Oreste, nubile, dom. in Sant'Oreste (Roma), con usufrutto vitalizio a Pallanga *Vittoria* fu Domenico, ved. di Fortuna Oreste, dom. a Sant'Oreste	Intestata come contro, con usufrutto vitalizio a Pallanga Maria fu Domenico, vedova, ecc. come contro
P. N. 5 0/0	11982	90 —	Fusi *Alice* fu Cesare, minore, sotto la patria potestà della madre Colombo Luigia fu Giosuè, ved. di Fusi Cesare, dom. a Legnano (Milano)	Fusi *Maria detta Alice*, ecc. come contro
Cons. 5 0/0	193160	12 620 —	Marchi Angela di Carlo *nubile*, dom. a Firenze	Marchi Angela di Carlo, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. come contro
»	215044	4.300 —	Bassani Jole di *Lorenzo*, moglie di Lecco Giuseppe, dom. a Milano. Vincolata	Bassani Jole di *Leone*, ecc. come contro
3,50 0/0	753029	2.352 —	Ruffinoni *Emilia* fu Cesare, minore, sotto la patria potestà della madre Minari Ermelinda di Antonio, ved. di Ruffinoni Cesare, dom. a Torino	Ruffinoni *Ercolina* fu Cesare, minore, ecc. come contro
» »	426897 458934	45 50 52 50	Balconi Olimpia, Melchisedecco *Felicina*, Angiolino, Ercolino, Ambrogio ed Angiolina fu Giuseppe, minori, sotto la patria potestà della madre Ticozzi Elisa fu Ercole, ved. di Balconi Giuseppe, domiciliato in Brugherio (Milano)	Balconi Olimpia, Melchisedecco, *Angela-Felicita*, ecc. come contro
»	695259	161 —	Lega *Alessandrina* di Carlo, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Momarando (Novara). Vincolata	Lega *Rosalia-Giovanna-Alessandrina* di Carlo, minore, ecc. come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate

Roma, 17 giugno 1922.

Il direttore generale: GARBAZZI

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

Smarrimenti di ricevute (1ª *pubblicazione*). (El. n. 39).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 161 — Data della ricevuta: 13 settembre 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Brescia — Intestazione della ricevuta: Pebeiani Stefano fu Domenico — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Ammontare della rendita L. 10,50 — Consolidato 3,50 0[0 (1902) — Decorrenza 1 luglio 1920

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3.50 — Data della ricevuta: 23 aprile 1917 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bari — Intestazione della ricevuta: Bozzi Francesco fu Nicola — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Ammontare della rendita L. 321 — Consolidato 4,50 0[0 — Decorrenza 1° ottobre 1914.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, numero 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 1° luglio 1922.

Il direttore generale
GARBAZZI.

Direzione generale del tesoro

Divisione I — Portafoglio

COMUNICATO

La media quindicinale pel rilascio dei certificati doganali pel pagamento dazi di importazione da valere dal 1° al 15 luglio 1922, è stata fissata in lire trecentonovantanove, rappresentanti cento dazio nominale e duecentonovantanove aggiunta cambio.

CONCORSI

MINISTERO della istruzione pubblica

Concorso per le imprese di teatri lirici

Art. 1.

È bandita fra le Imprese dei teatri lirici italiani, già costituite o da costituirsi, una gara al fine di agevolare la rappresentazione di nuove e pregevoli opere musicali italiane.

Art. 2.

Entro il 3 agosto 1922 ciascuna impresa che intenda partecipare alla gara, dovrà presentare, con istanza in carta da bollo da L. 2,10, diretta al sottosegretariato per le belle arti, non più di un'opera in musica di autore italiano vivente, che non sia stata prima rappresentata in pubblico teatro

Con l'istanza dovranno pervenire al Sottosegretariato: il libretto dell'opera stampato o dattilografato; la partitura per orchestra e la relativa riduzione per canto e pianoforte stampate e chiaramente manoscritte.

Art. 3.

Non potranno essere presentate al concorso le opere che già siano state inviate per il concorso bandito nel luglio 1921.

Art. 4.

Entro il 30 novembre 1922 una Commissione di 7 membri, nominata dal Sottosegretario per le belle arti, sceglierà fra le opere presentate le due che giudicherà migliori e meritevoli di essere eseguite. A ciascuna delle due imprese che le avranno presentate sarà concessa una sovvenzione di L. 50.000 coll'obbligo di provvedere alla loro pubblica rappresentazione in un importante teatro italiano.

Art. 5.

Sarà in facoltà della Commissione predetta di escludere dalla gara le opere di quegli autori che godendo già di larga notorietà nel pubblico, non abbiano bisogno di aiuti per essere rappresentate

Nel caso che taluna delle opere prescelte sia in un atto, la sovvenzione di cui all'articolo 4 potrà essere ridotta fino alla metà.

Art. 6.

Le imprese teatrali delle opere prescelte dovranno entro il 31 gennaio 1923 presentare al Sottosegretariato per le belle arti il piano completo per l'esecuzione delle dette opere, con l'indicazione della città, del teatro, della stagione lirica e con ogni altra indicazione che la sezione musicale della Commissione permanente per le arti musicale e drammatica riterrà necessaria per assicurare la degna rappresentazione delle opere stesse.

Art. 7.

Dell'opera prescelta ciascuna impresa si obbligherà a dare almeno tre rappresentazioni entro l'anno 1923.

L'impresa che non adempia a quest'obbligo decadrà da ogni diritto, e sarà in facoltà della Sezione musicale della Commissione permanente di assegnare la sovvenzione ad altra impresa di fiducia dell'autore, la quale si offra di subentrare all'impresa inadempiente.

Art. 8.

L'ordine di pagamento sarà dato quando ogni impresa abbia adempiuto agli obblighi di questo bando. A giudizio della Sezion musicale della Commissione permanente, il pagamento di parte del sussidio potrà essere ordinato anche prima della rappresentazione

Art. 9.

A ciascuno degli autori delle opere prescelte per la rappresentazione saranno versate L. 10000 a titolo d'indennità di spese per la preparazione del materiale musicale, dopo che questo sarà stato consegnato all'impresa.

Nel caso che l'opera prescelta sia in un atto, la detta indennità potrà essere ridotta sino alla metà.

Roma, 24 giugno 1922.

Il sottosegretario di Stato per le antichità e le belle arti
G. CALÒ.

Il direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate TUMINO RAFFAELE, *gerente*.